

Postino cade dal ciclomotore mentre consegna la corrispondenza: Poste Italiane è responsabile

Giovedì 09 Luglio 2009

Postino cade col ciclomotore mentre compie il proprio "giro di consegne": la Cassazione ravvisa la responsabilità civile delle Poste Italiane.

Importante pronuncia della Suprema Corte che, con la recentissima sentenza n. 3786/2009, ha ravvisato una fattispecie di responsabilità civile della società "Poste Italiane", nell'esaminare il caso giuridico, relativo ad un incidente avvenuto a un "postino" che, nel compiere il proprio quotidiano giro di consegne, a bordo del ciclomotore fomitogli in dotazione per lo svolgimento del suddetto servizio a favore dell'utenza, aveva perso il controllo del mezzo, carico di corrispondenza, ed era caduto a terra, riportando gravi lesioni.

La Cassazione ha affermato la responsabilità delle Poste, confermando la sentenza emessa in grado di appello, in quanto l'infortunio occorso al "portalettere" si era verificato per l'eccessivo peso degli effetti postali trasportati, e per la cattiva distribuzione sul motorino dei diversi plichi.

Nel giudizio di merito era stata, infatti, ampiamente provata la circostanza della "imposizione" al lavoratore infortunatosi, tramite direttive "datoriali", della necessità di sovraccaricare il proprio mezzo di trasporto con la corrispondenza e alcuni "pacchetti" da recapitare, al fine di "smaltire" e consegnare in giornata la posta quotidiana, oltre ad una piccola parte di quella arretrata, accumulatasi in ufficio, nell'ambito delle operazioni di adeguamento agli standard di efficienza richiesti, in quel periodo, dalla società.

Inutilmente, Poste Italiane ha cercato di respingere ogni addebito, sostenendo in giudizio la tesi della negligenza ed imperizia del dipendente "portalettere", reo, a dire dell'ex Ente pubblico, di aver sovraccaricato il suo scooter, di piccola cilindrata, oltre i limiti di carico sopportabili da quel motoveicolo ai fini della sua stabilità.

In subordine, le Poste si erano appellate all'applicazione del principio del concorso di colpa nella causazione del danno chiedendo, conseguentemente, se non l'esclusione della completa responsabilità del datore di lavoro per inosservanza dell'obbligo di sicurezza, quanto meno la riduzione dell'entità del risarcimento nei confronti del lavoratore subordinato, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1227, comma 1, del codice civile, sulla scorta di quanto affermato dalla stessa Suprema Corte di Cassazione in una sua recente pronuncia (Casso Civo, 18376/2008).

Fallito, pure, il tentativo "in extremis" di attribuire l'infortunio, sofferto dal dipendente, al "caso fortuito", materializzatosi, nella fatti specie, in un impreveduto avvallamento del manto stradale che sarebbe stata causa della perdita di stabilità del motoveicolo condotto dal postino.

La Suprema Corte non hanno inteso aderire alle tesi difensive delle "Poste Italiane" ribadendo nella propria sentenza che " .. in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela l'evento lesivo correttamente gli viene imputato".

La sentenza è stata accolta positivamente, oltre che dal postino dipendente, destinato, ora, ad essere risarcito per intero del danno economico e morale, sofferto a seguito del suddetto infortunio sul lavoro, anche dalle associazioni sindacali di categoria, già da tempo impegnate nella "battaglia" per il miglioramento degli standard di sicurezza, soprattutto in relazione alle operazioni di consegna della corrispondenza nei confronti dell'utenza.